



COMUNE DI SAN PAOLO D'ARGON

Provincia di Bergamo

San Paolo d'Argon, li 07/11/2018

Spett.le L'Alternativa San Paolo d'Argon

Via Medaglie d'Oro 5

24060 – San Paolo d'Argon

E p.c. al Sindaco

alla Giunta comunale

al Consiglio Comunale

Oggetto: riscontro Vs. nota avente ad oggetto “San Paolo d'Argon. Perché nell'archivio on line del sito istituzionale del Comune non ci sono più gli atti amministrativi?”

In relazione all'oggetto si significa quanto segue:

La materia della pubblicazione degli atti amministrativi è articolata e riflette il continuo stratificarsi di numerosi interventi normativi.

In particolare, preme segnalare che con **provvedimento n. 73 del 23 febbraio 2012** il Garante Privacy è intervenuto per ribadire e meglio esplicitare il principio in base al quale “[...] i soggetti pubblici che, per effetto dell'art. 32, comma 1, della legge 18/6/2009 n. 69, dal 1 gennaio 2010 devono assolvere l'obbligo di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità legale con la pubblicazione degli stessi nei propri siti informatici (c.d. “albo pretorio on line”), devono comunque rendere accessibili i documenti sul proprio sito web solo nell'arco

temporale individuato dalla specifica norma (in questo caso il TUEL), in modo da garantire il diritto all'oblio degli interessati.”

Nella fattispecie sopra riportata il Garante della privacy aveva vietato al Comune, la cui pubblicazione era stata contestata, di diffondere ulteriormente il documento amministrativo in qualsiasi area del sito web comunale e finanche sull'albo pretorio on line.

La Trasparenza dell'Agere Amministrativo incontra un limite infatti nel contestuale obbligo di garantire ai terzi il diritto all'oblio. Il contemperamento di queste contrapposte esigenze impone dunque di riscontrare la liceità delle modalità di pubblicazione on line di atti e documenti contenenti dati personali "nelle ipotesi in cui specifiche disposizioni di settore individuino determinati periodi di tempo per la pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi (es., art. 124, d.lg. n. 267/2000 riguardante le deliberazioni del comune e della provincia che devono essere affisse all'albo pretorio, nella sede dell'ente, per quindici giorni consecutivi)" afferma il Garante, aggiungendo che "i soggetti pubblici sono tenuti ad assicurare il rispetto dei limiti temporali previsti, rendendoli accessibili sul proprio sito web durante il circoscritto ambito temporale individuato dalle disposizioni normative di riferimento, anche per garantire il diritto all'oblio degli interessati" e che "Trascorsi i predetti periodi di tempo specificatamente individuati, determinate notizie, documenti o sezioni del sito devono essere rimossi dal web o privati degli elementi identificativi degli interessati".

Quanto sopra è facilmente riscontrabile nel provvedimento n. 73 citato, nonché nelle "Linee guida in materia di trattamento di dati personali contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato da soggetti pubblici per finalità di pubblicazione e diffusione sul web", pubblicato in G. U. n. 64 del 19 marzo 2011, e da ultimo nelle "Linee guida in materia di trattamento di dati personali, contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato per finalità, pubblicità e trasparenza sul web da soggetti pubblici e da altri enti obbligati (Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 134 del 12 giugno 2014). In quest'ultimo documento, peraltro, il Garante precisa quanto segue: "Una volta trascorso il periodo temporale previsto dalle singole discipline per la pubblicazione degli atti e documenti nell'albo pretorio, gli enti locali non possono continuare a diffondere i dati personali in essi contenuti. In caso contrario, si determinerebbe, per il periodo eccedente la durata prevista dalla normativa di riferimento, una diffusione dei dati personali illecita perché non supportata da idonei presupposti normativi (art. 19, comma 3, del Codice). Ciò, salvo che gli stessi atti e documenti non debbano essere pubblicati in ottemperanza agli obblighi in materia di trasparenza"

In merito agli obblighi afferenti la trasparenza, proprio a seguito del consolidato orientamento del Garante della privacy, il D.Lgs 97/2016, che ha modificato il D.LGS. 33/2013 (cosiddetto **Decreto della Trasparenza**) stabilisce espressamente **all'art. 23** quanto segue:

*"1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano ogni sei mesi, in distinte partizioni della sezione «Amministrazione trasparente», **gli elenchi dei provvedimenti adottati dagli organi di indirizzo politico e dai dirigenti**, con particolare riferimento ai provvedimenti finali dei procedimenti di:*

a) ((LETTERA SOPPRESSA DAL D.LGS. 25 MAGGIO 2016, N. 97));

b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici, relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo ((18 aprile 2016, n. 50, fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis));

c) ((LETTERA SOPPRESSA DAL D.LGS. 25 MAGGIO 2016, N. 97));

d) accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche ((, ai sensi degli articoli 11 e 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241)).

2. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 25 MAGGIO 2016, N. 97)).”

Pertanto, con specifico riferimento alla richiesta pervenuta dal Gruppo l'Alternativa – San Paolo d'Argon di ripristinare l'albo on line storico ove pubblicare in modo permanente le deliberazioni di giunta e consiglio nonché le determinazioni dirigenziali, l'istanza non può che essere inquadrata nella normativa sopra richiamata. In conformità a quanto sopra ampiamente motivato, le deliberazioni e le determinazioni sono pubblicate sul sito internet istituzionale dell'Ente nella sezione albo pretorio on line poiché una specifica disposizione normativa lo impone (art. 124 D. Lgs. N. 267/2000). Allo scadere di tale obbligo di pubblicazione previsto dalla legge, il documento non viene più pubblicato in altre sezioni del sito internet poiché potenzialmente idoneo a diffondere illecitamente dati personali in totale spregio del diritto all'oblio degli interessati. Si precisa altresì che i documenti indicati non vengono resi pubblici in altre sezioni del sito internet, oltre la doverosa pubblicazione all'albo pretorio on line nei termini prescritti, poiché il D.Lgs. n. 33/2013 impone per gli stessi solo la pubblicazione degli **elenchi**. Siffatto obbligo al contrario è ampiamente ottemperato sul sito istituzionale.

Da ultimo si fa presente che è intervenuto il nuovo Regolamento Europeo per la privacy UE 2016/679, laddove lo stesso dovesse apportare modifiche significative sul tema, questo Ente provvederà immediatamente ad adeguarsi.

Si precisa altresì che i documenti sono sempre liberamente accessibili ai sensi dell'art. 5 D. Lgs. N. 33/2013.

Il Segretario Comunale

Dott.ssa Cosima De Carlo

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate,
il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa*